

**"LA TREVISANA SOCIETA' COOPERATIVA"
EDILIZIA DI ABITAZIONE**

STATUTO

Atto costitutivo e statuto a rogito notaio Dottor Leandro Biadene in data 11.11.1971 rep. n. 18.092

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 30.04.1980, atto rep. 129.957 del Notaio L. Di Francia

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 30.04.1981, atto rep. 140.046 del Notaio L. Di Francia

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 26.04.1989, atto rep. 202.504 del Notaio L. Di Francia

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 28.04.1992, atto rep. 224.970 del Notaio L. Di Francia

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 09.05.1996, atto rep. 216.243 del Notaio Paolo Valvo

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 05.05.1999, atto rep. 247.645 del Notaio Paolo Valvo

Modificato dal Consiglio di Amministrazione del 03.12.2001

Modificato dall'Assemblea del 30.05.2003

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 06.05.2004, atto rep. 57.817 del Notaio Paolo Talice

Codice Fiscale e Partita IVA 00693390262

Iscritta al REGISTRO IMPRESE della C.C.I.A.A.

dal 19.02.1996 n. 00693390262

Già iscritta al registro Ditte C.C.I.A.A. al n. 102513

Iscritta al REGISTRO PREFETTIZIO DELLE COOPERATIVE
DI TREVISO, SEZIONE EDILIZIA

Iscritta allo SCHEDARIO GENERALE DELLE COOPERATIVE
N. 1058/113015 (B.U.S.C.)

Aderente alla LEGA DELLE COOPERATIVE E MUTUE
al numero 1260104

Iscritta ALL' ALBO NAZIONALE DELLE
COOPERATIVE DI ABITAZIONE
al n. 05/026/086/590 in data 6.4.1994

Viale della Repubblica 205 - 31100 TREVISO - tel. 0422 301036 fax 0422 302526

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1 - È costituita una società cooperativa edilizia di abitazione, sia a proprietà individuale che a proprietà indivisa denominata "LA TREVISANA Società Cooperativa".

La società ha sede nel Comune di Treviso.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può istituire agenzie, rappresentanze e succursali sia sul territorio nazionale che all'estero.

La società aderisce, accettandone gli Statuti, all'Associazione Nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo denominata "Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue" all'A.N.C.Ab. "Associazione Nazionale delle Cooperative di Abitazione" e all'A.R.V.C.Ab. "Associazione Regionale Veneta delle Cooperative di Abitazione".

Art. 2 - La Società, salvo proroga deliberata dall'Assemblea dei Soci, avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemila settanta).

Art. 3 – Lo scopo mutualistico è perseguito con il soddisfacimento dei bisogni espressi dai propri soci, nell'ambito dell'oggetto sociale, attraverso la massima valorizzazione delle risorse umane, economiche e di lavoro, che gli stessi soci possano rendere disponibili alla Cooperativa e l'equilibrata distribuzione dei vantaggi conseguiti dalle attività realizzate sia fra i soci beneficiari dei servizi prestati che fra i soci che non ne hanno potuto beneficiare, anche mediante la contribuzione dei soci beneficiari all'aumento delle risorse della società stessa destinabili alla promozione ed allo sviluppo delle attività svolte e dei servizi prestati. E' parte integrante dello scopo mutualistico della società cooperativa la sua apertura all'adesione di tutte le persone che abbiano uguali bisogni e condividano gli stessi principi mutualistici.

La società cooperativa, con spirito mutualistico e senza finalità di lucro, si propone i seguenti scopi:

- a - costruire o acquistare alloggi possibilmente aventi le caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione in materia di edilizia convenzionata e agevolata, da assegnare ai soci, a seconda dei casi, in proprietà, in godimento o in locazione, anche con patto di futura cessione, nei modi stabiliti dall'apposito contratto di prenotazione;
- b - procedere all'acquisto, anche a mezzo di permuta, di terreni di proprietà di società, privati, od altri enti, ed altresì ottenere, per la realizzazione dei fabbricati sociali, l'assegnazione delle aree di proprietà di pubbliche amministrazioni, sia in diritto di superficie che in proprietà;
- c - acquistare fabbricati da demolire, ricostruire, risanare od ultimare, al fine di raggiungere gli stessi scopi di cui alla lettera a);
- d - far acquistare alloggi ai soci, con le modalità indicate alla precedente lettera a), costruiti da altri operatori nell'ambito di interventi effettuati sia su aree ricadenti nei piani di zona P.E.E.P., sia su lottizzazioni private, convenzionate con la pubblica amministrazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, o anche non convenzionate;
- e - prestare qualsiasi servizio utile al socio, per una migliore qualità dell'abitare, ivi compresa la manutenzione degli immobili di proprietà della Cooperativa e la loro eventuale gestione condominiale;
- f - svolgere tutte le prestazioni necessarie o semplicemente utili alla piena realizzazione del processo edilizio in ogni sua fase, con carattere di interdisciplinarietà tali da garantire l'assistenza ai soci per la gestione ottimale dei programmi di edilizia residenziale;
- g - partecipare con altri soggetti, sia pubblici che privati, alla realizzazione di programmi integrati, volti alla riqualificazione urbanistica ed ambientale del territorio;

- h - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società cooperative o di altro tipo, che svolgano attività analoghe e comunque accessorie o collegate all'attività sociale o di diretto interesse del movimento cooperativo;
- i - dare adesione e partecipazione ad altri enti ed organismi economici anche con scopi consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- l - concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- m - partecipare, anche con oblazioni e prestiti, a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà tra i soci e tra essi e gli altri lavoratori, nonché con altri organismi cooperativi;
- n - costruire nei fabbricati destinati ad abitazione, locali destinati ad uso diverso, da assegnarsi o concedere in locazione preferibilmente ai soci.

Le costruzioni dovranno, possibilmente, essere inserite in complessi organici di insediamento comprendenti servizi sociali, quali, asili nido, scuole, centri civici e commerciali, verde attrezzato, luoghi destinati alle attività culturali, ricreative e sportive.

Per l'adempimento dei compiti come sopra indicati, la società potrà:

- 1 - avvalersi dei finanziamenti previsti per i vari settori economici e sociali dalla legislazione regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale ed alla regolamentazione dell'Unione Europea, del credito previsto dalla vigente legislazione in materia di edilizia agevolata, del credito ordinario, nonché delle anticipazioni e dei prestiti dei soci;
- 2 - avvalersi del concorso degli Enti economici cooperativi, delle associazioni sindacali, del movimento cooperativo e degli enti pubblici particolarmente interessati allo sviluppo dell'azione e della promozione cooperativa;
- 3 - stipulare convenzioni con gli enti, le società, le associazioni, le amministrazioni pubbliche, le università e i centri di ricerca e partecipare ad enti ed organizzazioni aventi fini analoghi;
- 4 - promuovere e svolgere, nei locali della cooperativa ed altrove, attività di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo, compresa l'attività di commercio e somministrazione, a favore dei soci e delle loro famiglie e degli abitanti della zona;
- 5 - stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, costituendo una sezione di attività, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche ed integrazioni e relativi provvedimenti di attuazione ed in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modifiche ed integrazioni. La raccolta è effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale ed è disciplinata da apposito regolamento. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Sociale.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, industriale, bancaria e finanziaria, necessarie, ivi compresa l'apertura di conti correnti, o semplicemente utili ed opportune alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non Soci.

La Cooperativa potrà estendere la realizzazione degli scopi sociali ad altri comuni, oltre a quello della sede, nonché ad altri Paesi.

Art. 4 – Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per

l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative Edilizie di Abitazione ed i loro Consorzi. Possono essere ammessi come soci le persone fisiche che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'esame della domanda di ammissione, e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della società.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del Socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei Soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

I requisiti soggettivi, eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la società si avvalga, non costituiscono requisiti per l'iscrizione alla società ma unicamente per beneficiare delle attività e dei servizi realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

Il Consiglio di Amministrazione può accettare la domanda di ammissione presentata da società cooperative e consorzi di cooperative, purché perseguano scopi mutualistici di comune interesse.

Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta nella quale debbono essere indicati i seguenti dati:

Per le persone fisiche:

- 1 - nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale;
- 2 - l'effettiva attività di lavoro e l'impresa ente o società presso la quale presta la propria opera;
- 3 - la località prescelta per la prenotazione dell'alloggio e la composizione del proprio nucleo familiare;
- 4 - il numero delle azioni che intende sottoscrivere, il cui valore nominale complessivo non potrà superare il limite massimo stabilito dalle norme vigenti;
- 5 - la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per le persone giuridiche, Enti ed Associazioni, anche non dotati di personalità giuridica:

- 1 - generalità del legale rappresentante, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, attività esercitata;
- 2 - il numero delle azioni che intende sottoscrivere il cui valore nominale complessivo, non potrà superare il limite massimo stabilito dalle norme vigenti;
- 3 - la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

ed allegare i seguenti documenti:

- 1 - lo Statuto sociale;
- 2 - un certificato di iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio;
- 3 - l'estratto della delibera dell'Organo competente che ha deciso l'adesione;
- 4 - la dichiarazione di non avere, alla data di presentazione della domanda, nessuna richiesta di procedura concorsuale in atto;

La domanda di ammissione dovrà inoltre contenere, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche e gli Enti ed Associazioni anche senza personalità giuridica, la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 43 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 4 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nello stesso art. 4, delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce i termini e le modalità per il versamento del Capitale Sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata dagli amministratori nel libro soci, anche agli effetti del successivo art. 6, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al comma 1 dell'art. 7.

Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati i versamenti di cui al punto 4, la delibera diventerà inefficace anche agli effetti della registrazione di cui al successivo art. 6.

La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione e almeno di quanto previsto dal comma primo dell'Art. 7.

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata e diventerà operativa, anche agli effetti del successivo art. 6, con decorrenza dalla data di ricevimento della nuova domanda.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla all'interessato entro sessanta giorni. In tal caso, l'aspirante Socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci alla sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 6 - Le domande di ammissione debbono essere registrate nell'ordine in cui pervengono alla sede sociale nell'apposito libro soci.

Il numero di iscrizione nel prescritto libro soci determina l'ordine di prenotazione dell'alloggio, salvo diversi criteri previsti da precise norme legislative in materia di finanziamenti e mutui.

Art. 7 - Il socio richiedente l'ammissione deve:

1. versare la tassa di ammissione nella misura che verrà stabilita di volta in volta dall'Assemblea dei soci ed in ogni caso non inferiore ad Euro 51,65 (cinquantuno/65)
- 2.
3. sottoscrivere almeno cinque azioni della Cooperativa, per un valore complessivo di capitale non superiore al massimo previsto dalle vigenti norme, e versarne l'importo nei modi e nei tempi fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio è obbligato:

- a - all'osservanza dello Statuto Sociale, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- b - a pagare puntualmente le quote di spese generali e le altre somme derivanti dalle obbligazioni assunte come prenotatario e assegnatario.

Art. 8 - Il socio che sia in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione di cui all'art. 11, ha diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività realizzati e di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla Società, nei termini ed alle condizioni previste dal relativo Regolamento; per l'individuazione dei soci destinatari dei beni realizzati e beneficiari dei servizi effettuati, il criterio di priorità generale è costituito dall'anzianità di iscrizione alla Società.

La società si dota di strutture e strumenti organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione di tutti i soci, anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti e la valorizzazione degli apporti di lavoro personali, alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate.

Il socio che sia in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione di cui all'art. 11, ha diritto di esaminare il

libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese, nonché, quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste; tale diritto deve essere esercitato da un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di fiducia.

Art. 9 - Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi per recesso, decadenza, esclusione o decesso.

Oltre che nei casi di Legge, il recesso è ammesso nel caso in cui il socio non sia più nelle condizioni che gli permettano di concorrere al conseguimento dello scopo sociale.

In particolare il recesso è ammesso nel caso di trasferimento del socio in altro Comune prima dell'assegnazione dell'alloggio.

Il socio che intende recedere dalla società deve farne domanda motivata tramite comunicazione da far pervenire al Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata a mano o postale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione accertare entro sessanta giorni se ricorrano i motivi che a norma della Legge e del presente Statuto legittimano il recesso.

Eventuali liquidazioni delle anticipazioni in conto costruzione saranno regolate come disposto dal contratto di prenotazione.

Art. 10 - La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci che vengano a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 4 del presente Statuto.

Agli effetti del diritto di cui al successivo art. 13, lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questa o, se deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11 - L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b - pur dopo formale sollecito e diffida, si renda moroso per oltre trenta giorni nel versamento dell'importo corrispondente alle azioni sottoscritte, delle quote di spese generali e delle altre somme derivanti dalle obbligazioni di cui alla lettera b) del secondo comma del precedente art. 7;
- c - in qualunque modo arrechi danno materiale o morale alla società o fomenti in seno di essa dissidio o disordine.

L'esclusione può essere pronunciata anche nei confronti dei soci che dopo l'assegnazione notarile dell'alloggio non partecipino alle assemblee ordinarie per almeno tre anni consecutivi, senza giustificato motivo.

Agli effetti di cui al successivo art. 13, l'esclusione diventa operativa nei limiti indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 12 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate al socio mediante raccomandata a mano o postale.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno devolute, a tutti gli effetti, alla decisione arbitrale di cui all'art. 43.

I Soci che intendano reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio dovranno attivare la procedura arbitrale di cui all'Art. 43 entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con indicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 - I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno diritto al solo rimborso da parte della Cooperativa delle azioni sottoscritte, in proporzione alla parte effettivamente liberata, la cui

liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Le quote di spese generali non sono rimborsabili in nessun caso.

Il rimborso di cui al primo comma del presente articolo, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a compensazione di ogni eventuale credito, verrà effettuato entro i centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui è stato deliberato il recesso, la decadenza o l'esclusione.

Entro lo stesso termine, e salvo lo stesso diritto di ritenzione, matura il diritto al rimborso delle somme versate alla Cooperativa ad altro titolo.

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni, secondo quanto previsto dall'art. 2534 del Codice Civile.

Al socio defunto possono succedere i suoi eredi in linea retta i quali dovranno farsi unanimemente rappresentare di fronte alla Cooperativa da una sola persona.

Gli eredi dovranno comunque chiedere il rimborso o il trapasso delle azioni, entro sei mesi dalla morte del socio.

Trascorso tale termine ogni somma versata dal defunto verrà devoluta al fondo di riserva.

TITOLO II

AZIONI - GESTIONE SOCIALE - STATUTO

Art. 14 - Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di azioni del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque/82) cadauna.

Art. 15 - Le azioni sono sempre nominative; esse non possono essere sottoposte ad esecuzione, da parte di terzi, a pegni o altro vincolo a favore di terzi, con effetto verso la Cooperativa durante la vita della medesima; possono essere cedute, con effetto verso la società, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri soci od anche a persone od Enti che presentino domanda di ammissione a socio.

L'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione è condizionata, per la cessione ad altri soci, all'accertamento che il valore nominale delle azioni dei soci cessionari non abbia a superare, per effetto della cessione, la misura massima stabilita dalla legge e, per la cessione a persone od Enti che presentino domanda di ammissione a socio, alla deliberazione di ammissione dei medesimi, previo accertamento del possesso dei requisiti indicati dall'art. 4.

Il Socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal Socio.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro Soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 4.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al Socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 43.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del Codice Civile.

Art. 16 - Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro i centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del Codice Civile, certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione della gestione.

Art. 17 - L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali, destinandoli come segue:

- a. una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b. una quota, nella misura prevista dalle disposizioni che disciplinano i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, al Fondo istituito dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ai sensi dell'art. 11 della Legge 31.01.1992, n. 59;
- c. ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 18;
- d. un'eventuale quota, che in ogni caso non dovrà superare il 50% (cinquanta per cento) dell'utile a retribuire il capitale sociale effettivamente versato, nella misura indicata dal successivo art. 19.
- e.

In deroga alle disposizioni precedenti, l'Assemblea che approva il bilancio, può sempre deliberare che la totalità degli utili disponibili, dedotti gli importi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, sia devoluta al fondo di riserva straordinaria.

Art. 18 – L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai Soci, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun Socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive azioni o con l'emissione di nuove azioni di capitale;

Il ristorno è ripartito tra i Soci operatori proporzionalmente alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. In particolare, il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la Cooperativa individua i Soci in favore dei quali eroga il ristorno, in relazione alla loro effettiva partecipazione ad un programma edilizio in corso.

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste del medesimo regolamento, i contratti di prenotazione (o gli atti di adesione al piano finanziario), concernenti un determinato programma edilizio, possono prevedere che, qualora la cooperativa consegua avanzi di gestione dal programma edilizio stesso, una quota parte di questi possa essere ripartita agli stessi soci a titolo di ristorno.

TITOLO III

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 19 - Al fine del rispetto dei requisiti mutualistici, è vietata sia la rivalutazione delle azioni che la distribuzione ai soci di dividendi in misura maggiore a quella massima consentita dalla vigente legislazione, ragguagliata al capitale effettivamente versato e sottoscritto.

Art. 20 - Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita sociale.

Art. 21 - In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle azioni, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo

della Cooperazione istituito dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ai sensi dell'art. 11 della Legge 31.01.1992, n. 59.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 22 - Sono organi della Cooperativa:

- 1 - L'Assemblea dei Soci;
- 2 - Il Consiglio di Amministrazione;
- 3 - L'Organo di revisione;
- 4 - Il Collegio sindacale, se nominato.

Art. 23 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Ordinaria:

- 1 - approva il bilancio di esercizio;
- 2 - procede alla nomina delle cariche sociali, dell'Organo di revisione e, se ne ricorrono i presupposti, dei Sindaci designandone il Presidente;
- 3 - determina l'eventuale misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli Amministratori per la loro attività collegiale, la retribuzione dell'Organo di revisione e, se nominati, dei Sindaci;
- 4 - approva i regolamenti interni con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie;
- 5 - delibera sulle responsabilità degli Amministratori, dell'Organo di revisione e dei Sindaci;
- 6 - delibera sull'eventuale domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, relativamente alle domande rigettate dal Consiglio di Amministrazione;
- 7 - delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti a suo esame dagli Amministratori.
- 8 - delibera sulle responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci, se nominati, e del soggetto incaricato del controllo contabile.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del Codice Civile, certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione della gestione e per quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario.

L'Assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo o da almeno un decimo dei Soci; qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'Azione sociale di responsabilità contro gli Amministratori, di cui al precedente n. 8, può essere esercitata anche dai Soci aventi diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.

Art. 24 - L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco

delle materie da trattare; nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né essere successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazione con specifico avviso. Nella seconda convocazione, l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere alternativamente:

- a - inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, l'invio dell'avviso è effettuato agli indirizzi risultanti dal libro dei soci.
- b - pubblicato sul quotidiano "La Tribuna di Treviso" almeno quindici giorni della data prevista per l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può, in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel precedente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

La data di prevista convocazione dell'assemblea che deve procedere al rinnovo delle cariche sociali, è comunicata ai soci almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 25 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione, per i quali occorrerà il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei soci presenti o rappresentati in Assemblea aventi diritto di voto.

Art. 26 - Hanno diritto al voto nell'Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con il pagamento delle azioni sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio avente diritto al voto, nei limiti dell'Articolo 2372, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci con deleghe separate per ognuno di essi.

Le deleghe debbono essere menzionate nel processo verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

La Lega Nazionale delle Cooperative ed i suoi organismi centrali e locali, hanno diritto di partecipare con propri rappresentanti, senza diritto di voto, ai lavori delle Assemblee.

In deroga all'Art. 2363 del Codice Civile, L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 27 - L'Assemblea elegge il proprio presidente ed un segretario.

Le deliberazioni dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Il verbale dell'Assemblea in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

Art. 28 - Per le votazioni si procede normalmente col sistema dell'alzata di mano o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali si procederà normalmente con votazione palese per alzata di mano, salvo che l'Assemblea non deliberi altra forma di votazione.

Art. 29 - Ove si verificassero le condizioni di legge di cui all'articolo 2540 del Codice Civile ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, la Cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'Assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei Soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i Soci della Cooperativa sono raggruppati in sezioni, in particolare avendo a riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle suddette strutture, quando per numero dei Soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a cinquanta Soci. Qualora il numero dei Soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia minima, il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare i Soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni Assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'Assemblea generale e nomina i delegati all'Assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'Assemblea generale deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze espresse dalle Assemblee separate.

Tutti i delegati devono essere Soci.

Rimane fermo il diritto dei Soci che abbiano partecipato all'Assemblea separata di assistere all'Assemblea generale.

SEZIONE SOCI

Art. 30 - Qualora il numero dei soci della Cooperativa sia superiore al minimo previsto dalla legge, questi possono essere raggruppati in sezioni che costituiscono unità organica del corpo sociale.

Le sezioni hanno lo scopo:

- a - di mantenere vivo e consolidare fra i soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione cooperativa;
- b - di instillare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci;
- c - di stimolare un attivo interessamento ad una partecipazione dei soci ai problemi ed alla vita dell'impresa cooperativa, per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi in attività;
- d - di rendere i soci partecipi degli scopi di propaganda cooperativa, in modo collegiale ed organico;
- e - di collaborare al reperimento di nuovi soci ed alla diffusione degli orientamenti della cooperazione;
- f - di facilitare la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee separate.

Art. 31 - Ciascuna sezione comprende soci in numero non inferiore a 30 (trenta), residenti nel territorio delimitato dal Consiglio di Amministrazione.

I soci di una sezione che si riducano ad un numero minore di 30 (trenta) saranno dal Consiglio di Amministrazione assegnati alla sezione più vicina.

Art. 32 - Per ogni sezione soci deve essere tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee di sezione, sul quale dovranno essere trascritti i verbali delle Assemblee separate, anche

se redatti per atto pubblico.

Art. 33 - Le Assemblee di sezione, come Assemblee separate, possono essere convocate dal Consiglio di Amministrazione annualmente, in occasione delle Assemblee generali dei soci. Indipendentemente dalle predette convocazioni, l'Assemblea della Sezione Soci può essere convocata anche autonomamente, senza collegamento con la convocazione dell'Assemblea Generale dei soci della Cooperativa, per la trattazione delle materie che interessano la Sezione Soci e per esprimere pareri o fare proposte al Consiglio di Amministrazione, relativamente alla attività cooperativa nella località di competenza della Sezione.

In tal caso la data e l'Ordine del Giorno dell'Assemblea sono fissati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che la convoca di concerto con il Comitato di Sezione, tenendo conto dell'importanza ed urgenza degli argomenti da discutere.

La convocazione per tale occasione viene fatta con avviso almeno otto giorni prima della data di convocazione ai singoli soci.

Hanno diritto di assistere all'Assemblea di sezione e di partecipare alle sue discussioni anche i membri o i delegati del Consiglio di Amministrazione non appartenenti alla Sezione e gli organi di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 34 - Ogni sezione soci è diretta da un comitato eletto dall'Assemblea della sezione.

I compiti del comitato, il numero dei suoi componenti ed in genere l'ordinamento delle sezioni ed il loro funzionamento, sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 35 - Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero determinato dall'Assemblea, non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove) consiglieri,

eletti fra le persone iscritte nel libro soci, che siano in regola con il versamento dei ratei delle azioni sottoscritte e che non siano in mora, comunque, nell'adempimento di loro obbligazioni verso la Cooperativa.

Almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea deputata a nominare il Consiglio di Amministrazione, coloro che intendano candidarsi, devono depositare, presso la sede sociale, a disposizione dei soci, il proprio curriculum professionale ed il programma di attività che si propongono di realizzare. Tale disposizione non vale per i Consiglieri in carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Salvo quanto previsto dall'Articolo 2390 del Codice Civile, gli Amministratori possono ricoprire incarichi nell'Organo di Amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati con atto deliberativo della Cooperativa. La mancanza di tale atto comporta la decadenza dall'Ufficio di Amministratore.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, determinare l'eventuale retribuzione attribuita a propri membri per l'opera continuativa prestata, non per ragioni di carica, ma per particolari incarichi e mansioni loro conferite.

Art. 36 - La cessazione e la sostituzione degli Amministratori è regolata dagli artt. 2385 e 2386 del Codice Civile.

Art. 37 - Il Consiglio elegge nel suo seno il suo Presidente ed il Vice Presidente ed eventuali Consiglieri delegati.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o ad un

comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate nell'articolo 2381, comma 4 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui l'oggetto della decisione siano il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto d'azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra Società.

Art. 38 - Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, di volta in volta, la periodicità delle sue riunioni ed è convocato dal Presidente alle date corrispondenti, nonché tutte le altre volte egli lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi, se nominati anche ai Sindaci effettivi, non meno di due giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti anche a mezzo di messo, in modo che Consigliere e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervengano la maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

I criteri e le modalità di nomina dell'Organo amministrativo e di controllo, di attribuzioni di deleghe e responsabilità ad Amministratori esecutivi, ad eventuali Amministratori che non siano espressione dei Soci o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori esecutivi e la Direzione aziendale sono deferiti da appositi regolamenti. Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza e le riunioni del Consiglio di Amministrazione ed il funzionamento dei Comitati esecutivi.

Art. 39 - Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Società per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a - curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b - redigere il bilancio di esercizio e predisporre la relazione sulla gestione;
- c - relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 – octies del Codice Civile. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci;
- d - compilare i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che su tali argomenti delibera in sede ordinaria con le maggioranze dell'assemblea straordinaria;
- e - approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività e gestioni sociali, fra l'altro far costruire, deliberare i costi e l'assegnazione degli immobili, contrarre mutui, consentire, accendere, postergare, ridurre o radiare ipoteche o qualsiasi annotazione nei Registri immobiliari, rinunciare ad ipoteche anche se legali, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della Cassa DD.PP. e presso ogni ufficio pubblico e privato;
- f - istituire succursali, sezioni soci, agenzie anche in altri comuni;
- g - deliberare procure sia generali, sia speciali;
- h - assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni;

- i - deliberare sulla partecipazione della società ad altri organismi consortili;
- j - deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- k - determinare il compenso previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 35;
- l - provvedere, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, alle sostituzioni dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell'esercizio;

Art. 40 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, egli può delegare i propri poteri in tutto o in parte al Vice Presidente od ai Consiglieri delegati, nonché con speciale procura, ad altre persone. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

TITOLO VI

CONTROLLO CONTABILE E COLLEGIO SINDACALE

Art. 41 – Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile (o da una Società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

L'Organo di revisione è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'Organo di revisione deve:

- a - verificare, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b - verificare la rispondenza del bilancio di esercizio con le scritture contabili e con le verifiche effettuate, nonché l'aderenza del bilancio di esercizio alle norme che ne sottostanno alla formazione;
- c - esprime in un'apposita relazione il proprio giudizio in merito al bilancio di esercizio; tale relazione deve essere depositata presso la sede sociale almeno quindici giorni prima all'Assemblea deputata all'approvazione del bilancio di esercizio.

Nell'espletamento del proprio incarico l'Organo di revisione ha la facoltà di richiedere agli Amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

L'attività svolta dall'Organo di revisione deve essere documentata da un apposito libro, tenuto presso la sede della Società.

Art. 42 – Ove si verificassero i limiti di legge previsti dall'articolo 2543, comma 1 del Codice Civile, la Cooperativa procede alla nomina del Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, che nomina anche il Presidente.

Il Collegio sindacale, se nominato, è costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia e, ricorrendone le condizioni di cui all'Articolo 2409-bis del Codice Civile, fa proprie anche le competenze del revisore contabile di cui al precedente articolo.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo, inoltre, la facoltà di chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti Organi delle Società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezioni e di controllo, i Sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'Art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari ed ai dipendenti dei Sindaci l'accesso ad informazioni riservate.

TITOLO VII

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 43 – Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i Soci ovvero tra i Soci stessi devono essere rimesse alla decisione di un Collegio arbitrale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, dall'Organo di revisione o dal Collegio sindacale (se nominato) ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Il ricorso al Collegio arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia.

Art. 44 – Il Collegio arbitrale si compone di tre arbitri nominati a cura del Presidente della CCIAA di Treviso, che provvederà anche alla designazione del Presidente.

I tre membri del Collegio arbitrale saranno scelti:

- uno tra gli iscritti all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Treviso;
- uno tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Treviso;
- uno tra gli iscritti all'Ordine dei Geometri della Provincia di Treviso.

Qualora il soggetto sopra designato non provvedesse, la nomina sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale di Treviso.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

IL Collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori trenta giorni.

Di tutte le riunioni del Collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

L'arbitrato avrà sede a Treviso.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 - Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e, a seconda delle materie, le leggi speciali regolatrici dei rapporti giuridici derivanti dai vari tipi di finanziamento degli alloggi costruiti ed assegnati, nonché le convenzioni stipulate con le amministrazioni comunali per la regolamentazione degli interventi edificatori.